

UNIONE DEI COMUNI DI
Bastida de' Dossi - Casei Gerola - Cornale
Provincia di Pavia



**PIANO INTERCOMUNALE DI
EMERGENZA**

per le attività di previsione, prevenzione ed
interventi in materia di Protezione Civile

Parte Prima

**RESPONSABILITÀ, ATTRIBUZIONI E
COMPITI A LIVELLO COMUNALE**



Il Piano Intercomunale di Protezione Civile è il modello organizzativo della risposta operativa ad eventi che, nell'ambito del territorio intercomunale, possono produrre effetti dannosi nei confronti dell'uomo, dell'ambiente e del patrimonio.

Il Piano, sulla base di scenari di riferimento, determina le strategie dirette alla riduzione del danno ed al superamento dell'emergenza ed ha come finalità prioritaria la salvaguardia delle persone, dell'ambiente e dei beni presenti nelle aree a rischio.

Il Piano è articolato in questa **Premessa**, comprensiva dell'indice generale, più **nove** parti di seguito sinteticamente descritti, di cui le Cartografie e gli Allegati contenenti le tavole descrittive al fine di rendere più agevole e rapida la preparazione della documentazione utile in fase di emergenza.

Nella **parte prima** viene descritto lo scopo e la struttura del Piano di Emergenza Intercomunale, con riferimento al quadro normativo vigente ed individuando le responsabilità, attribuzioni e compiti a livello comunale.

La **parte seconda** in cui si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio che comprendono dati di superficie e popolazione, la suddivisione amministrativa ed eventualmente alcuni cenni statistici relativi ad aspetti significativi del territorio (es. popolazione anziana, portatori di handicap, imprese dotate di macchinari particolari, industrie a rischio ...), oltre agli aspetti sotto il profilo morfologico, climatico, viabilistico, dei sistemi infrastrutturali, ecc. Esso rappresenta il punto di partenza per la redazione del piano comunale di protezione civile è la conoscenza del territorio che si deve fondare su presupposti ed analisi storiche, rilevamenti e accertamenti puntuali, valutazioni e considerazioni su base metodologica, elaborazioni e restituzioni certificate delle informazioni.

Nella **parte terza** vengono analizzati i rischi presenti sul territorio comunale e gli scenari di rischio al fine di prevedere le conseguenze di un determinato evento sul territorio, per poter su questa base definire le risorse (umane e strumentali) e le procedure d'intervento con cui farvi fronte.

Dopo aver effettuato una analisi della pericolosità del territorio, intesa come possibilità di accadimento di eventi catastrofici, è l'analisi della vulnerabilità del sistema antropico e della vulnerabilità territoriale al danno che permette di comprendere meglio l'estensione e la severità dei potenziali danni e la capacità del sistema di tornare alla normalità, sulla quale si deve agire in fase preventiva; dalla combinazione di queste informazioni si può ottenere una classificazione del territorio in funzione del rischio, e su questa base sviluppare le fasi successive della pianificazione.

La **parte quarta** descrive il sistema organizzativo Comunale per la Protezione Civile, identifica le relative strutture di Protezione Civile Comunali che nell'ambito del modello di intervento, operano ai livelli decisionale, di supporto funzionale e di supporto operativo.

Per poter affrontare il complesso ed articolato sistema di soccorso è indispensabile rifarsi ad un modello d'intervento adeguato alle esigenze derivate dalla definizione degli scenari e dalla conoscenza dei compiti, ruoli e funzioni delle componenti del sistema di protezione civile. Il comune dovrà definire tale modello in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone. In sintesi, sulla base degli schemi che vengono presentati saranno individuati e istituiti gli organi, definiti compiti e funzioni, scelte le sedi di comando e censite tutte le risorse disponibili.

Nella **parte quinta** sono definiti gli Stati di Attivazione e le procedure operative di emergenza secondo la sequenza dei codici: ordinario (codice verde), preallarme (codice giallo), allarme (codice arancio), emergenza (codice rosso).

Le stesse dovranno essere condivise, conosciute e divulgate al fine di stabilire le azioni e le operazioni da effettuare in caso di emergenza, in ordine logico e in ordine temporale: in pratica, stabiliscono quali sono le cose da fare, chi deve



farle e come.

Sono pertanto elementi essenziali che strutturano tutti i documenti di pianificazione necessari per affrontare un'emergenza: le loro prescrizioni, articolate in base alle soglie di allarme sopra definite, devono essere formulate con assoluta chiarezza.

La **parte sesta** contiene l'organigramma della struttura comunale, in rapporto alle funzioni assegnate dalle leggi, nonché l'elenco delle forze disponibili.

Per poter affrontare il complesso ed articolato sistema di soccorso è indispensabile rifarsi ad un modello d'intervento adeguato alle esigenze derivate dalla definizione degli scenari e dalla conoscenza dei compiti, ruoli e funzioni delle componenti del sistema di protezione civile. Il comune dovrà definire tale modello in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone. In sintesi, sulla base degli schemi che vengono presentati saranno individuati e istituiti gli organi, definiti compiti e funzioni, scelte le sedi di comando e censite tutte le risorse disponibili.

Sono inoltre individuate e valutate le aree di emergenza, nell'ottica di: aree di accoglienza o ricovero, strutture di accoglienza, ove necessario tendopoli, insediamenti abitativi di emergenza, aree di attesa, secondo la tipologia e la gravità degli eventi attesi, in funzione dell'area di danno e della porzione di popolazione eventualmente coinvolta nell'evacuazione.

La **parte settima** descrive le caratteristiche della formazione e dell'informazione alla popolazione, nonché i tempi, i contenuti e i mezzi attraverso cui viene veicolata l'informazione nella prevenzione o in emergenza.

La formazione e l'informazione sono attività basilari per il funzionamento dell'intero sistema comunale di protezione civile poiché consentono di ridurre i danni che un evento può provocare.

L'informazione alla popolazione è invece necessaria per avviare comportamenti autoprotettivi e successivamente di concorso e solidarietà nelle operazioni d'emergenza conseguenti ad un evento.

In questa direzione l'ente comunale, attraverso l'attuazione del piano, deve garantire e favorire la crescita della comunità locale: le azioni di sensibilizzazione devono essere inoltre verificate tramite simulazioni, volte a creare nella popolazione consapevolezza sulle modalità di diffusione degli allarmi nelle zone a rischio e sui comportamenti da adottare in modo da estendere la capacità di autodifesa.

Per assicurare tempestività di intervento, efficienza operativa, rispondenza alle procedure e adeguato impiego delle risorse è necessaria la periodica verifica della pianificazione di emergenza tramite esercitazioni, dalle quali scaturiscono ammaestramenti che dovranno poi essere impiegati per l'aggiornamento del piano.

Nella **parte ottava** vengono inoltre evidenziati alcuni elementi necessari per rendere efficace il Piano, ossia l'aggiornamento periodico, l'attuazione di esercitazioni e l'informazione alla popolazione.

La **parte nona** contiene gli allegati e la documentazione cartografica di supporto al Piano, propedeutica alla redazione del Piano di Emergenza è stata l'analisi della normativa vigente in materia di protezione civile, sia a livello comunitario, sia nazionale che regionale, e l'esame delle politiche di gestione delle emergenze, al fine di individuare il panorama completo degli indirizzi e dei vincoli per la pianificazione a scala locale.

Particolare attenzione è stata posta all'esame delle linee guida nazionali e regionali:

- le linee guida "Augustus", proposte dal Dipartimento della Protezione Civile, che rappresentano uno strumento di riferimento e una sintesi coordinata degli indirizzi per le pianificazioni di emergenza alle diverse scale;
- le "Linee guida per la predisposizione dei Piani di emergenza provinciali e comunali" della Regione Lombardia.



Completa l'elaborato un'esauritiva bibliografia legislativa, una webliografia dei principali siti internet di interesse, un glossario terminologico ed esplicativo dei principali simboli, delle sigle e degli acronimi di uso corrente.

RISERVATEZZA DEI CONTENUTI

Il presente Piano e le informazioni in esso contenute rivestono carattere di assoluta riservatezza.

L'uso è limitato alle situazioni strettamente connesse alle situazioni di emergenza.

Il Piano e le sue parti non possono essere comunicate a chi non è compreso nell'elenco di distribuzione, senza il consenso del Sindaco e degli Uffici che ne sono responsabili.

GRUPPO DI LAVORO

Il Presente Piano di Protezione Civile nasce dall'iniziativa dell'UNIONE OLTREPÒ NORD OCCIDENTALE nella Provincia di Pavia (alla quale ci si riferirà nel seguito anche con la dicitura abbreviata: "Unione"), sotto la supervisione del Presidente dell'Unione, Dott. Stefano Cassola.

COORDINAMENTO TECNICO - ELABORAZIONE TECNICA

Ing. Daniele Massobrio (studio LoMaG)– Ing. Daniele Marino (studio LoMaG)

CONTRIBUTI TECNICI

Molteplici soggetti specializzati hanno dato un apporto significativo, mediante la fornitura delle informazioni relative al Quadro dei Rischi e ai dettagli di individuazione delle responsabilità e delle funzioni operative, di attribuzione delle competenze, di attivazione delle Procedure, etc.



SCOPO E STRUTTURA DEL PIANO COMUNALE D'EMERGENZA

Lo scopo principale della stesura di un Piano d'Emergenza Intercomunale, partendo dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, in conformità alle linee guida riportate nel Metodo Augustus – Dip. Protezione civile e secondo quanto contenuto nella Direttiva regionale Lombardia – novembre 1999; conseguentemente è fondamentale l'analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione.

La predisposizione del Piano di Emergenza Intercomunale si articola secondo le seguenti fasi di lavoro:

I) l'analisi territoriale: nella quale si è provveduto alla raccolta ed organizzazione di dati e delle informazioni relative alla conoscenza del territorio. Sono così stati raccolti tutti i dati relativi alle caratteristiche generali del territorio: numero degli abitanti, estensione del territorio, viabilità, ecc... al fine di disporre di tutte le informazioni utili alla gestione dell'emergenza. I dati acquisiti vengono rappresentati con l'Allegato cartografico denominato "Inquadramento Amministrativo" e l'Allegato cartografico denominato "Carta di sintesi delle infrastrutture".

II) l'analisi e gli scenari di rischio: nella quale si è provveduto ad una analisi preventiva dei rischi che possono interessare e determinare situazioni d'emergenza a danno della popolazione e dei beni del Comune ed una previsione delle conseguenze di un determinato evento sul territorio, per poter su questa base definire le risorse (umane e strumentali) e le procedure d'intervento con cui farvi fronte;

III) il sistema organizzativo: nel quale si sono raccolte le informazioni relative alla composizione ed all'articolazione di tutte le strutture Comunali di Protezione Civile che intervengono sia in caso di allerta che di allarme. Il sistema organizzativo è basato sulla costituzione del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) in cui la conoscenza dei compiti, dei ruoli e delle funzioni delle componenti della struttura di Protezione Civile è fondamentale per poter affrontare il complesso ed articolato sistema di soccorso;

IV) le procedure operative d'intervento: nelle quali sono descritte le specifiche azioni che le persone e le strutture preposte svolgono nei casi in cui l'evento calamitoso sia stato preannunciato fino al caso in cui esso si sia concretizzato. Inoltre la preventiva conoscenza dell'intervento da compiere determina negli interessati un orientamento mentale ed un impadronirsi della parte favorendo così quegli automatismi operativi che l'emergenza richiede;

V) le risorse: nella quale si sono individuate le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale, del C.O.I. e dei privati in quanto l'immediatezza di un intervento in caso di calamità è subordinata al preventivo accertamento delle risorse disponibili sul territorio comunale;


VI) l'informazione alla popolazione e le esercitazioni: dove l'informazione alla popolazione è necessaria per avviare comportamenti autoprotettivi e successivamente di concorso e solidarietà nelle operazioni di d'emergenza conseguenti ad un evento. In questa direzione l'ente comunale, attraverso l'attuazione del piano, deve garantire e favorire la crescita della comunità locale: le azioni di sensibilizzazioni devono essere inoltre verificate tramite simulazioni, volte a creare nella popolazione consapevolezza sulle modalità di diffusione degli allarmi nelle zone a rischio e sui comportamenti da adottare in modo da estendere la capacità di autodifesa. Per assicurare tempestività d'intervento, efficienza operativa, rispondenza alle procedure e adeguato impiego delle risorse è necessario la periodica verifica della pianificazione di



emergenza tramite esercitazioni.

Il Piano Comunale di Protezione Civile è un documento in continua evoluzione, da aggiornare periodicamente al fine di recepire tutte quelle variazioni di dati che si producono nel tempo. Tutte le modificazioni del Piano vigente che interferiscano con il grado di rischio desumibile dallo stesso piano e/o con l'organizzazione degli interventi da attuare per fronteggiare l'evento occorso sono modificazioni di tipo strutturale che necessitano di specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il Piano è comunque sottoposto ad aggiornamento annuale con conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale.

SCHEMA LOGICO
DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



*Il Piano Intercomunale di Protezione Civile si avvale delle seguenti parti componenti o Sezioni, **facilmente individuabili e consultabili.***

1 INFORMAZIONI GENERALI

Contenente le notizie generali sui singoli Comuni, in termini giuridici, territoriali, cartografici e di dati generali, nonché i riferimenti alle leggi e alle norme vigenti.

2 ANALISI DEL QUADRO DEI RISCHI

Contenente l'analisi dei rischi prioritari, gravanti sul territorio intercomunale derivanti da dissesto idrogeologico (movimenti franosi), esondazione di un corso d'acqua, ricerca persone disperse, incendio boschivo, rischio industriale, ecc.

3 GESTIONE DELLE RISORSE OPERATIVE

Contenente i criteri ed i modelli per l'organizzazione delle strutture operative di Protezione Civile in coordinamento con gli altri enti competenti, in rapporto alle funzioni assegnate dalle normative vigenti.

4 PROCEDURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

Contenute in apposita sezione, per favorirne l'individuazione durante la fase di allarme ed emergenza, redatte in forma di check list.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Allo scopo di consentire un'agevole lettura del testo, si è ritenuto opportuno, in sede di premessa, una breve esposizione concernente il tessuto normativo vigente, allo scopo di evidenziare, nell'ambito della pianificazione dell'emergenza, i parametri giuridici di riferimento.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 istituisce il **Servizio nazionale di Protezione civile** *“al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”*.

Il coordinamento e l'indirizzo per le attività di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito del Servizio Nazionale riguardano:

- le tipologie degli eventi secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 225/92 ¹
- il decentramento con specifiche competenze alle autonomie locali per le attività di previsione, protezione e soccorso;
- gli ambiti di competenza delle Componenti e delle Strutture operative;
- la direzione ed il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione² e soccorso;
- il Consiglio Nazionale della P.C., art. 8;
- il Comitato Operativo della P.C., art. 10.

In applicazione delle direttive del Consiglio Nazionale, sono state emanate due Circolari (nn. 1 e 2DPC/S.G.C./94) rispettivamente in merito a: “Criteri sui programmi di Previsione e Prevenzione” ed a “Criteri per l'elaborazione dei Piani di Emergenza”.

Per lo svolgimento delle attività di programmazione, nell'ambito delle operazioni di Previsione e Prevenzione, e per la Pianificazione dell'Emergenza, la L. 225/92 individua diversi Enti ed Amministrazioni competenti, a livello centrale ed a livello periferico:

- il Dipartimento della Protezione civile (ora Agenzia Nazionale di Protezione civile);
- le Regioni;
- le Province;
- le Comunità Montane;
- i Comuni.

Questi ultimi concorrono all'organizzazione ed alla realizzazione delle attività di PC con particolare riferimento alla raccolta ed all'aggiornamento delle informazioni, dei dati storici e delle cartografie relativi ai territori di competenza; cooperano alla redazione dei piani provinciali, sulla base di apposite linee guida definite in accordo con le Amministrazioni Provinciali.

¹ Ai fini dell'attività di Protezione civile l'art. 2 della L. 225/92 distingue:

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni in via ordinaria;

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;

- calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

² La Legge 225/92 definisce:

PREVISIONE: le attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;

PREVENZIONE: le attività volte a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto dell'attività di previsione.



Con la pianificazione, il Comune organizza, quindi, la propria struttura di intervento, con individuazione dei ruoli responsabili ed operativi, delle persone, dei servizi e delle procedure di comunicazione applicabili, sulla base delle emergenze, naturali od antropiche, ipotizzabili.

Il Sindaco è il titolare di un pubblico potere, con autorità, nell'ambito della PC, di tutelare gli ambiti territoriali e le collettività che egli rappresenta, così come riportato all'art. 1 della Legge 225/92.

Qualora si verifichi un'emergenza, il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, provvede agli interventi immediati, dandone notizia al Prefetto (art. 16 D.P.R. 66/81); provvede ad informare la popolazione prima e dopo l'evento calamitoso; richiede, se del caso, interventi di supporto, qualora l'emergenza non sia affrontabile in via ordinaria (art. 14 L. 225/92).

Il Piano Comunale di Protezione civile, che scaturisce dalle attività di previsione e prevenzione delle emergenze credibili, previa individuazione dei rischi presenti nel territorio, definisce le operazioni da attuare onde minimizzare le conseguenze a persone, servizi, beni materiali.

Ulteriori funzioni in materia di Protezione civile sono attribuite al Sindaco dal D. Lgs. 112/98 art. 108 punto c:

- l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 8 giugno 1990;
- l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di PC, dei servizi urgenti;
- l'utilizzo del volontariato di PC a livello locale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

La Legge 267 del 3.8.98 comporta inoltre l'obbligo per le Autorità competenti di realizzare piani di emergenza specifici per i siti individuati e classificati "a rischio idrogeologico".

L'insieme coordinato di tutte le attività e procedure di Protezione civile, per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio, rappresenta il Piano di Emergenza Comunale.

Il Piano deve recepire:

1. i Programmi di Previsione e Prevenzione;
2. le Informazioni relative a:
 - a. processi fisici che causano le condizioni di rischio;
 - b. precursori;
 - c. eventi;
 - d. scenari;
 - e. risorse disponibili.

In base a quanto previsto dalla direttiva regionale (Lombardia) in materia di Protezione civile e gestione dell'emergenza, sono indicati due livelli di approfondimento della pianificazione, che corrispondono a due livelli di approfondimento di valutazione del rischio:

- livello avanzato;
- livello base.



Il **livello avanzato** prevede un'accurata valutazione del rischio idrogeologico con la perimetrazione analitica delle aree a rischio, secondo la metodologia adottata dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Sono tenuti a redigere il Piano di livello avanzato i comuni:

- compresi nell'ambito di applicazione della L. 102/90;
- inclusi nell'elenco dei comuni di cui alla L.R. 41/97;
- inclusi nell'elenco approvato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui alla L. 267/98.

Il **livello base** potrà limitarsi ai comuni non compresi nei tre gruppi al livello avanzato, ovvero ove non esistano, per dati storici, elementi di rischio significativi.

In entrambi i casi, i Comuni potranno redigere il piano in forma consociativa, come piani di emergenza intercomunali, es. Unione dei Comuni.

Normativa di riferimento nazionale

Il contesto legislativo in materia di Protezione Civile, a livello nazionale, si compone di tre parti: norme di carattere generale; norme che hanno per oggetto alcuni temi specifici; norme che, in un quadro più ampio di riforme della Pubblica Amministrazione, ridefiniscono competenze e funzioni degli enti territoriali.

La legislazione vigente più significativa in materia di Protezione civile comprende:

- L. 8.12.1970, n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"
- D.P.R. 6.2.1981, n. 66 "Regolamento di esecuzione della L. 8.12.1970, n. 996"
- D.P.C.M. 14.9.1984 "Organizzazione del Dipartimento di Protezione civile"
- D.M. 27.5.1974 "Norme sui servizi di telecomunicazioni di emergenza"
- D.M. 15.7.1977 "Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza"
- Legge 24.2.1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile"
- Circ. n 1 - Dipartimento Protezione civile/S.G.C./94 "Criteri sui programmi di Previsione e Prevenzione"
- Circ. n 2 - Dipartimento Protezione civile/S.G.C./94 "Criteri per l'elaborazione dei Piani di emergenza"
- D.P.R. 21.9.1994, n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione di volontariato nelle attività di Protezione civile"
- Legge 3 agosto 1998 n.267 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"
- D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59"
- D. Lgs. 30.7.99, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con l'istituzione dell'Agenzia Ambientale per la Protezione civile.
- Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"

Normativa di riferimento regionale

La legislazione vigente più significativa in materia di Protezione civile comprende:

- L.R. 12.5.1990, n. 54: "Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione civile"
- L.R. 10.5.1990 n. 50 "Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175"



- L.R. 24.7.1993 n. 22 "Legge regionale sul volontariato "suppl.- ord. al BUR n. 30 del 29.7.1993
- D.G.R. 5.8.1999, n. 6/44922 "Contributi agli enti locali finalizzati all'elaborazione del Piano di emergenza Comunale ed Intercomunale. Individuazione dei criteri ed approvazione del bando di concorso per la formazione delle graduatorie"
- Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali (ai sensi dell'art. 108 comma 1 lett. a) punto 3 e lett. c) punto 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) – 1999
- D.G.R. 6/42189 del 26.3.99 di approvazione delle linee-guida per l'accertamento dei danni conseguenti ad eventi calamitosi e della modulistica relativa
- Deliberazione 47579 del 29.12.99 di approvazione delle linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei centri polifunzionali sul territorio regionale
- D.G.R. 28.1.00 n. 47924 di individuazione delle figure idonee alla funzione di Coordinatore di Emergenza in caso di calamità. Attuazione L.R. 54/90, art. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
- D.G.R. 7.7.00 n. 312/00 di approvazione della graduatoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione di contributi agli Enti locali finalizzati all'elaborazione del Piano di Emergenza Comunale ed Intercomunale ai sensi della D.G.R. n. 44922 del 23 agosto 1999.

Linee Guida e documenti di riferimento

Per la redazione del Piano di Emergenza Comunale ci si è avvalsi principalmente delle seguenti **Linee Guida e Documenti tecnici di riferimento**:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Protezione civile. Ufficio Emergenze Servizio Pianificazione e Attività Addestrative: Pianificazione comunale di emergenza (1996)
- Autorità del Bacino del Fiume PO: Definizione di ambiti territoriali omogenei in relazione ai fenomeni di instabilità sui versanti e lungo la rete idrografica del bacino del fiume Po (1998)
- Direttiva Regione Lombardia per i piani di emergenza comunali ed intercomunali (26 novembre 1999)
- Regione Lombardia – Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione civile. Servizio Protezione civile: 1° Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione civile ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge 24.2.1992, n. 225 (1997)

Sono stati, infine, **consultati attraverso Internet** i siti di Associvile dell'Associazione Volontari di Protezione civile, del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lombardia, delle Associazioni Radioamatori ed altri.

Normativa in materia sismica

- Ordinanza 3274 20/03/03 "Primi elementi in materia di criteri generali per la riclassificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" Pubblicata sul S.O. Ordinario n. 72 alla G.U. dell'8 maggio 2003 l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 - prima parte
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003 n. 3316 Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza



del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la riclassificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"

- Regione Lombardia D.G.R. 7/11/03 n. 7/14964: Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'O.D.P.C. n. 3274 del 20/03/03 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- Regione Lombardia - D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile D.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3724 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 BURL n. 49 1/12/2003 Serie Ordinaria
- OPCM n.3362 del 8 luglio 2004 «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»
- Decreto 14/09/2005 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" Pubblicato sul Suppl. Ord. n. 159 della G.U. n. 222 del 23/09/05 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006 – Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone (Ordinanza n. 3519) -

Normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti

La normativa vigente in materia di aziende a rischio di incidente rilevante è la seguente:

- Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 334/99

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989

Applicazione dell'articolo 12 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali.

- Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 50

Disciplina delle funzioni di competenza della regione in attuazione del DPR 17 maggio 1988, n. 175 testo decreto "attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 maggio 1991

Modificazioni ed integrazioni al decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 23 dicembre 1993

Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 1996



Modificazioni ed integrazioni al DPCM 31 marzo 1989, recante "Applicazione dell'articolo 12 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali".

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 maggio 1996

Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996

Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne.

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996

Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (G.P.L.).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998

Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Normativa in materia di rischi di incendi boschivi

La normativa di riferimento presa in esame è la seguente:

Norme Comunitarie

Reg. CE 2152/2003 Forest Focus

Reg. CE 1257/1999 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006 – Azione C2

Norme Nazionali

Legge n. 47/75 Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.(abrogata)

Legge n. 1570/1941 Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

Legge n. 469/1961 Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

D.L. n. 275/1995 Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, convertito nella legge n. 339/1995

D.lgs. n. 112/1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59/1997

Legge n. 266/91. Legge quadro sul volontariato

Legge n. 225/92. Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Legge n. 428/93. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1993, n. 332 recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette

D.P.R. n. 613/94. Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile



Legge n. 228/97 . Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura

D. L. n. 377/94 . Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

D. L. n. 275/95 .convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, recante: "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"

D. L. n. 512/96- art.4 . Disposizioni urgenti concernenti l'incremento ed il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi di istituto

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000

Consiglio dei Ministri 23 luglio 2001 Linee guida per la redazione dei piani regionali di previsione prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002 Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato

Testo coordinato del Decreto Legge del 19 aprile 2002, n.68 Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi"

Legge del 18 giugno 2002, n.118 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.

DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL SINDACO

La Legge 225/92 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza), soprattutto nella fase di gestione dell'emergenza.

Il Sindaco che è la massima autorità comunale di protezione civile e di tutela della popolazione, al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti.

Il Sindaco oltre a guidare e coordinare la macchina comunale, a dare indirizzi per la pianificazione dell'emergenza e a preservare la cittadinanza dai pericoli, è tenuto a curare puntualmente l'informazione sui rischi e la divulgazione del piano comunale.

E' l'autorità responsabile, in emergenza, della gestione dei soccorsi sul territorio di propria giurisdizione, in raccordo col Prefetto, e pertanto ha il diritto/dovere di coordinare l'impiego di tutte le forze intervenute.

In condizioni normali (tempo di pace) il Sindaco garantisce le normali attività di prevenzione e previsione utilizzando l'apposita struttura comunale, curando particolarmente l'aspetto della pianificazione e del suo puntuale aggiornamento.

In condizioni di emergenza provvede invece:

- In qualità di Capo dell'Amministrazione a dirigere e coordinare le prime operazioni di soccorso nonché la preparazione dell'emergenza, a tenere informati la popolazione e gli altri organi istituzionali; ad impegnare ed ordinare le spese per interventi urgenti secondo le procedure di legge, utilizzando se del caso mezzi e maestranze comunali e ogni altra risorsa per l'organizzazione dell'emergenza nell'ambito della normativa amministrativa speciale esistente (ordinanze contingibili ed urgenti, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria, liquidazioni di fatture senza impegno di spesa, ecc.);

- In qualità di Ufficiale di Governo provvede ad adottare, se del caso, tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile che provvede al corretto espletamento delle competenze comunali concependo ed organizzando la protezione civile come un servizio da erogare in via continuativa, destinandovi professionalità e risorse strumentali e finanziarie adeguate.

**COMUNI AFFERENTI AL CENTRO
OPERATIVO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Bastida de Dossi



Casei Gerola



Cornale

